



PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
DALL'ART. 39 DELLA L.R. 19 LIGLIO 2006 N. 22**

PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO EX ART. 39 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380

Approvato con D.C.P. n. 41/14 del 07.10.2008 – modificato con D.C.P. n. 48/13 del 02.12.2011

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
DALL'ART. 39 DELLA L.R. 19 LUGLIO 2006 N. 22**

PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO EX ART. 39 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380

(Approvato con D.C.P. n. 41/14 del 07.10.2008 – modificato con D.C.P. n. 48/13 del 02.12.2011)

Art. 1

Oggetto e avvio del procedimento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22, relativo alle attribuzioni di compiti previsti dall'art. 39 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

Ai sensi della suddetta normativa e tenuto conto delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267/2000 e della L. 241/90, la Provincia può annullare, entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento amministrativo in questione le deliberazioni riguardanti l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi comunali e loro varianti, compresi gli atti facenti parte di programmi complessi, quali, a titolo di esempio, gli accordi di programma.

Il procedimento in questione è avviato dal Servizio Pianificazione Territoriale a seguito di presentazione di una richiesta-esposto redatta in forma scritta, sottoscritta dagli esponenti (persone fisiche o giuridiche), contenente, a pena di irricevibilità:

- a) dati anagrafici degli esponenti con l'indicazione del domicilio di uno di essi se il numero supera l'unità, per il recapito delle comunicazioni;
- b) l'espressa indicazione della richiesta di annullamento della/e deliberazione/i e/o del/i provvedimento/i comunale/i ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22;
- c) l'indicazione precisa di tutti gli atti ritenuti illegittimi, con l'indicazione dell'organo che li ha emessi, tipologia, data e numero;

- d) l'indicazione del/i contrasto/i con gli strumenti urbanistici, regolamenti edilizi, o con la normativa urbanistico-edilizia degli atti emessi dal Comune;
- e) una dichiarazione a firma degli esponenti attestante l'assenza di propri ricorsi giurisdizionali per l'annullamento del/i medesimo/i atto/i oggetto dell'esposto e per gli stessi motivi.

In carenza di detti elementi il Responsabile del Procedimento, individuato dal Dirigente ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e s.m.i., dovrà indirizzare all'esponente, entro 30 giorni dalla data di arrivo dell'esposto al protocollo, apposita nota con la quale si invita ad integrare l'istanza con i dati mancanti; ove le integrazioni non vengano fornite entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della citata nota, la pratica si intenderà archiviata.

Il Responsabile del Procedimento non procederà altresì ad avviare l'attività istruttoria preliminare, laddove la segnalazione/esposto:

- 1) sia relativa ad atto amministrativo la cui efficacia sia subordinata a definitiva approvazione, assenso o parere comunque denominato, intervenuti o meno, da parte di altro ente (nel caso in cui l'approvazione non sia ancora intervenuta l'esposto/segnalazione dovrà essere inoltrato, a cura del Responsabile del Procedimento all'ente competente all'approvazione);
- 2) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale, anche per i motivi di violazione indicati nell'esposto/segnalazione, sia già stata emessa sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale;
- 3) sia presentato dallo stesso soggetto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento del medesimo atto oggetto dell'esposto inoltrato alla Provincia, e per i medesimi motivi;
- 4) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale già revocato o annullato in autotutela, anche per motivi di violazione diversi da quelli indicati nell'esposto/segnalazione, dal competente organo comunale;
- 5) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale che, anche per i motivi di violazione indicati nell'esposto/segnalazione, siano stati sanati o convalidati in autotutela, oppure modificati da una successiva deliberazione o da un successivo provvedimento in variante, che abbia ricondotto l'atto comunale nella piena legittimità;
- 6) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale, anche per i motivi di violazione indicati nell'esposto/segnalazione, sia pendente un procedimento comunale di annullamento, sanatoria o convalida in autotutela e/o un procedimento giudiziario;
- 7) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale adottato da oltre dieci anni;

8) sia relativa ad atti o provvedimenti comunali il cui annullamento è stato richiesto alla Regione da oltre diciotto mesi rispetto al trasferimento del procedimento alla Provincia.

Il Responsabile del Procedimento procederà comunque ad avviare l'attività istruttoria preliminare nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento, da parte del Comune interessato, di apposita richiesta di informazioni in merito all'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nel presente articolo.

Qualora il Dirigente, sentito il Responsabile del Procedimento, successivamente all'atto di accertamento e fino alla data di predisposizione della proposta di decreto di annullamento / non annullamento, acquisisca comunque notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti, provvederà ad adottare apposita determinazione di conclusione per sopravvenuta causa di improcedibilità del procedimento eventualmente avviato, previa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e specificazione delle relative motivazioni.

Nel caso in cui la notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti sia acquisita successivamente alla data di predisposizione della proposta di annullamento / non annullamento, ovvero dopo la conclusione dell'attività istruttoria, il Dirigente competente emetterà apposito provvedimento di non annullamento.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure di cui al presente procedimento vengono effettuate con lettera raccomandata a.r. a firma del Dirigente competente e/o del Responsabile del Procedimento.

Art. 2

Comunicazione avvio dell'istruttoria

Entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'esposto, viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento mediante trasmissione di copia dell'esposto stesso al Comune, al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, se diverso, e al progettista, con contestuale avviso all'esponente e ad eventuali ulteriori controinteressati, se facilmente individuabili, ai sensi della L. n. 241/90.

Con la trasmissione dell'esposto, al Comune viene chiesto di verificare, entro il termine di 60 giorni, l'eventuale fondatezza dei rilievi contenuti nello stesso ed a trasmettere ogni utile informazione e/o documentazione necessaria, mentre il titolare del permesso, il proprietario della

costruzione, se diverso, e il progettista hanno facoltà, entro il termine medesimo, di trasmettere eventuali memorie scritte e documenti che l'ufficio competente della provincia valuterà ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Nella comunicazione vengono altresì espressamente richieste informazioni in ordine alla eventuale sussistenza di una delle cause di improcedibilità indicate nel precedente art. 1 del presente Regolamento, viene indicato il nominativo del responsabile del procedimento, nonché l'ufficio dove poter prendere visione degli atti, presentare memorie e/o documenti.

Si procederà comunque ad avviare l'attività istruttoria nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine di 60 giorni dal ricevimento, da parte dei soggetti interessati, della comunicazione di avvio dell'istruttoria.

Art. 3

Istruttoria

Entro 90 giorni successivi alla data di ricevimento delle risposte, delle informazioni e della documentazione richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 2, ovvero alla scadenza del termine indicato nel predetto articolo, il Responsabile del Procedimento procede all'esame istruttorio della pratica, anche avvalendosi del Servizio Affari Legali della Provincia, nonché, eventualmente, del supporto di consulenti esterni nel rispetto delle norme vigenti.

Se, per particolari esigenze del procedimento, è necessario acquisire pareri o documentazioni da soggetti terzi, il termine di novanta giorni è sospeso e riprende a decorrere dal momento dell'acquisizione dei pareri e/o documenti richiesti, ovvero allo spirare dei sessanta giorni, qualora i pareri o documenti non siano pervenuti.

Per la fase istruttoria il Dirigente può consentire una proroga motivata per un periodo non superiore ai trenta giorni.

La fase istruttoria può prevedere, ove il Responsabile del Procedimento ritenga necessario, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90. In tal caso i tempi per la definizione dell'istruttoria saranno disciplinati dai rappresentanti della stessa Conferenza

L'istruttoria avviata dal Responsabile del Procedimento si conclude con l'invio al Dirigente competente di una relazione, datata di "atto di accertamento", nella, avente valenza quale viene evidenziata la fondatezza o meno delle violazioni segnalate nell'esposto.

In pendenza delle procedure di annullamento, il Dirigente può ordinare la sospensione dei lavori con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, se diverso, e al progettista e da comunicare al Comune; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento ai sensi dell'art. 39 comma 2 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001.

Qualora dall'esito dell'istruttoria risulti la infondatezza delle violazioni indicate nella istanza, il Dirigente competente emette un provvedimento di archiviazione, che viene comunicato a tutti i soggetti interessati.

Art. 4

Contestazione e valutazione delle violazioni – Conclusione del procedimento

Laddove all'esito dell'istruttoria risulti che il contestato provvedimento comunale non sia conforme a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei Regolamenti edilizi, o comunque sia in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della relativa adozione, il Dirigente contesta le violazioni al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, se diverso, al progettista e al Comune, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni; contestuale avviso viene inviato all'autore della richiesta di annullamento.

Decorso il termine assegnato per le controdeduzioni, il Dirigente valuta la legittimità del provvedimento comunale contestato e la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, tenuto anche conto degli eventuali interessi di soggetti privati frattanto consolidatisi.

Detta valutazione viene effettuata tenendo conto, indicativamente, dei seguenti criteri:

- tipo di costruzione autorizzata;
- stato attuale dei lavori;
- destinazione dell'immobile;
- tempo trascorso tra la data di rilascio del provvedimento oggetto dell'istanza/richiesta e l'eventuale decisione di annullamento;
- tipo ed entità delle violazioni rispetto alla legge ed agli strumenti urbanistici;
- eventuale sanabilità, in tutto o in parte, delle opere;

- carattere pecuniario o ripristinatorio della sanzione prevista.
- altri fattori (ad esempio, avere acquistato in buona fede dal titolare del titolo abilitativo)

Al fine di meglio precisare l'applicazione che del principio della comparazione di interessi si farà nell'esercizio del potere di annullamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo della possibile casistica, si riportano di seguito alcuni casi nei quali, fatti salvi gli approfondimenti istruttori relativi alla fattispecie concreta, si procederà (caso a) o non si procederà (caso b) all'annullamento del provvedimento comunale:

- a) in adesione all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, si procederà all'annullamento in tutti i casi in cui è esclusa la presenza di una situazione qualificata e consolidata e/o di un affidamento del privato, tali da rendere necessaria una valutazione comparativa degli interessi coinvolti; questa ipotesi ricorrerà, in particolare, in tutte le fattispecie caratterizzate dal breve periodo trascorso dalla data del rilascio del provvedimento abilitativo, nonché nei casi di dolosa alterazione, da parte del privato, della rappresentazione dei fatti preesistenti al rilascio del provvedimento;
- b) non si procederà ad annullare:
 - quando il provvedimento comunale sia affetto da vizi di natura meramente procedurale, intendendosi per tali, ad esempio, il mancato rispetto di un termine o la carenza di pareri che non siano previsti come obbligatori e vincolanti dalla legge in relazione allo specifico intervento edilizio;
 - quando il provvedimento comunale abbia consentito un intervento edilizio che potrebbe essere legittimamente autorizzato o eseguito a seguito della intervenuta emanazione di nuove disposizioni normative, regolamentari o urbanistiche di diretta applicabilità.

Al termine dell'iter procedurale, il Dirigente competente provvede con apposito provvedimento:

- a) ad archiviare l'esposto pervenuto per dichiarata infondatezza dello stesso ovvero per valutazione dell'interesse privato consolidato superiore all'interesse pubblico derivante dalla rimozione dell'atto;
- b) ad annullare la deliberazione o il provvedimento comunale segnalato con l'esposto.

Qualora risulti confermata la violazione, il Dirigente competente invita il Comune a procedere all'annullamento, in via di autotutela, del permesso di costruire, nei successivi trenta giorni; il Dirigente competente, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, emana, entro i successivi sessanta giorni il provvedimento di annullamento del permesso di costruire.

Il provvedimento di annullamento e/o di archiviazione è comunicato al Sindaco e agli interessati. La notifica e la comunicazione del provvedimento definitivo è di competenza del Dirigente competente e costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

I provvedimenti di annullamento sono comunicati alla Regione entro trenta giorni dall'adozione, ai sensi del secondo comma dell'art.39 della L.R. n.22 del 2006.

Art.5

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento si applica anche ai procedimenti avviati dall'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia e trasmessi per competenza alla Provincia dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 22/2006; in tal caso, i termini richiamati nel presente regolamento decorrono dalla data di acquisizione degli atti da parte del competente ufficio della Provincia.